



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. DM 370 del 09/09/2021 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Nota di avvio del procedimento istruttorio della CreSS MiTE, prot. MATTM/122412.09-11-2021 (Procedimento Istruttorio ID **47/11966**)

| | |
|-------------------|--|
| Gestore | ENEL Produzione S.p.A. |
| Località | Castel San Giovanni (PC) |
| Gruppo Istruttore | Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente |
| | Dott. Chim. Paolo Ceci |
| | Dott. Ing. Alberto Pacifico |
| | Dott. Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia -Romagna |
| | Dott. Ing. Leonardo Benedusi - ARPAE |
| | Avv. Lucia Fontana – Comune di Castel San Giovanni |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. | INTRODUZIONE..... | 6 |
| 2.1 | <i>Atti presupposti</i> | 6 |
| 2.2 | <i>Atti normativi</i> | 8 |
| 2.3 | <i>Atti ed attività istruttorie</i> | 10 |
| 3. | IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE..... | 12 |
| 4. | DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE..... | 13 |
| 4.1 | <i>Premessa</i> | 13 |
| 4.2 | <i>Limiti di emissione annua del parametro NOx dei gruppi F1 F2 F3 ed F4</i> | 13 |
| 4.3 | <i>Aree autorizzate al deposito temporaneo.</i> | 20 |
| 4.4 | <i>Aspetti ambientali</i> | 20 |
| 4.5 | <i>Proposta di monitoraggio del Gestore</i> | 20 |
| 4.6 | <i>Scheda C</i> | 20 |
| 5. | CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI | 22 |
| 6. | OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO | 23 |
| 7. | TARIFFA ISTRUTTORIA | 23 |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

1. DEFINIZIONI

| | |
|--|---|
| Autorità competente (AC) | Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale (già Divisione CreSS) |
| Autorità controllo di | L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ARPA Emilia Romagna. |
| Autorizzazione integrata ambientale (AIA) | Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. |
| Commissione IPPC | La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. |
| Conclusioni sulle BAT | Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). |
| Documento di riferimento sulle BAT (o BREF) | Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.). |
| Gestore | ENEL Produzione S.p.A. installazione IPPC sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. |
| Gruppo Istruttore (GI) | Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta. |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | |
|--|--|
| Installazione | Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
| Inquinamento | L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) |
| Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto | <p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p> |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | |
|--|---|
| Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) | <p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). |
| Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) | <p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p> |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | |
|--|---|
| Uffici presso i quali sono depositati i documenti | I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale (già Divisione CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT , al fine della consultazione del pubblico. |
| Valori Limite di Emissione (VLE) | La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). |

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

| | |
|-------|--|
| Vista | l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale a ciclo combinato di La Casella sita nel comune di Castel San Giovanni (PC) N. Prot. DVA-DEC-2009--0000579 del 15/06/2009 |
| visto | il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. DM 370 del 09/09/2021 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento n. DSA-DEC-2009-579 del 15/06/2009 alla società ENEL Produzione S.p.A. di La Casella situata nel Comune di Castel San Giovanni (PC) |
| visto | il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC |
| vista | la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | |
|-------------|---|
| visto | il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> |
| considerata | la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017 |
| vista | la disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 avente ad oggetto “la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC” |
| visto | l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA" |
| vista | la lettera del Presidente della Commissione IPPC, N. prot. CIPPC.U 1327 del 23/06/2021, che assegna l'istruttoria per il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (Referente);– Dott. Paolo Ceci;– Ing. Alberto Pacifico; |
| preso atto | che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Matteo Balboni - Regione Emilia Romagna,– Ing. Leonardo Benedusi – ARPAE,– Dott.ssa. Lucia Fontana - Comune di Castel San Giovanni; |
| preso atto | che l'Arpae Emilia Romagna ai sensi della L.R. Emilia Romagna del 30/07/2015 n.13, ha acquisito le competenze della Provincia di Piacenza a decorrere dal 1° gennaio 2016 in materia di procedimenti ambientali tra cui le concessioni e le autorizzazioni ambientali, ha indicato come rappresentante per il GI l'ing. Leonardo Benedusi |
| preso atto | che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Luca Funari– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali– Dr.ssa Rossella Sinisi |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

2.2 Atti normativi

| | |
|-------|--|
| visto | il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i. |
| visto | <p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i>”</p> |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p> |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo</i></p> |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | |
|-------|---|
| | <i>l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i> |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “ |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando previsto dall'articolo 29-septies;b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale” |
| visto | <p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</p> |
| visto | <p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale</p> |
| visto | <p>l'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p> |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

2.3 Atti ed attività istruttorie

| | |
|-------------|--|
| Preso atto | della nota di avvio del procedimento istruttorio della CreSS MiTE, prot. MATTM/122412.09-11-2021 |
| esaminati | i contenuti relativi alla nota ENEL-PRO-08/11/2021-0017127 con la quale il Gestore ha presentato istanza di riesame parziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 con riferimento al <i>Valore limite di emissione del parametro NOx come media annuale</i> e i relativi allegati |
| esaminati | i contenuti relativi alla nota ENEL-PRO-12/10/2021-0017127 |
| esaminato | il Decreto di AIA vigente, DM 370 del 09/09/2021 e ss.mm.ii. |
| considerati | i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC/2495 del 21/12/2021; |
| esaminate | le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti. |
| vista | la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 29/03/2022 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC/716 del 10/05/2022, comprendente i relativi allegati circa l'approvazione. |
| vista | La nota prot. ENEL-PRO-27/01/2023-0001534, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. MiTE n. 12544 del 30/01/2023, con cui il Gestore, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ha trasmesso tra l'altro le proprie osservazioni Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) reso dalla Commissione Istruttoria per l'AIA-IPPC con nota prot. CIPPC/1733 del 13/12/2022 |
| vista | la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. MiTE n. xxxx del xx/xx/2023, con cui veniva richiesto alla Commissione AIA-IPPC di esaminare quanto rappresentato dal Gestore con la nota prot. ENEL-PRO-27/01/2023-0001534 e di valutare la possibilità di apportare eventuali modifiche al Parere Istruttorio Conclusivo già reso (prot. CIPPC n. 1733 del 13/12/2022). |
| vista | la nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 02/02/2023 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC/166 del 02/02/2023, comprendente i relativi allegati circa l'approvazione |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

**Tabella 1. Riepilogo dei procedimenti istruttori che hanno aggiornato il decreto di Riesame
Complessivo dell'AIA D.M. N.370 del 09/09/2021**

| ID Procedimento | Tipologia | | Atto autorizzativo |
|-----------------|--|---|-----------------------------|
| 47/10953 | Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale | Istanza di modifica AIA per installazione catalizzatore CO sul GVR del gruppo turbogas a ciclo combinato CCGT LC3 | MATTM/71482 del 02/07/2021 |
| 47/11581 | Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale | <i>Modifiche agli impianti DEMI, ITAR e Pretrattamento</i> | MATTM/113324 del 28/10/2021 |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Denominazione impianto | Centrale a ciclo combinato di La Casella "E. Amaldi" |
| Indirizzo | via Argine Po 2 – Castel San Giovanni 29015- PC |
| Sede Legale | viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma |
| Tipo impianto | <u>Codice IPPC 1.1</u> Attività energetiche: Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW. <u>Codice NACE</u> : 35.11 Produzione di energia elettrica <u>Codice NOSE-P</u> : 101.04 Combustione nelle turbine a gas Numero di addetti: 69 |
| Gestore Impianto | <u>Ing. Alberto Marini</u> email: alberto.marini@enel.com |
| Referente IPPC | <u>Cannone Cristina</u> <u>C.so Regina Margherita 267 – 10143 Torino</u> cristina.cannone@enel.com |
| Rappresentante Legale | <u>Ing. Luca Solfaroli Camillocci</u> viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA Posta Certificata (PEC): enelproduzione@pec.enel.it |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | no |
| Certificazione SGA | EMAS (scadenza registrazione 09-04-2023) UNI EN ISO 14001:2015 (scadenza certificazione 27-07-2025) |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE

4.1 Premessa

L'istanza di Riesame parziale dell'AIA è stata presentata dal Gestore con riferimento alla prescrizione di cui al cap. 9.5 punto 10 del PIC del DM 370 del 09/09/2021 relativamente ai VLE imposti come media annuale per il parametro NOx sui 4 gruppi della centrale termoelettrica di La Casella.

Inoltre, l'Autorità Competente, nell'ambito della nota ufficiale di avvio del procedimento in parola ha chiesto alla Commissione AIA di precisare tutte le aree autorizzate al deposito preliminare e/o temporaneo, a maggior chiarimento del quadro autorizzativo, alla luce di quanto segnalato dal Gestore al punto e) della nota ENEL-PRO-12/10/21-15548, acquisita al prot. MATTM/110112 del 13/10/2021.

4.2 Limiti di emissione annua del parametro NOx dei gruppi F1 F2 F3 ed F4

Il Decreto 370 del 9 settembre 2021 di riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di ENEL PRODUZIONE S.p.A. di La Casella situata nel comune di Castel San Giovanni (PC) al paragrafo 9.5 prescrizione 10) del PIC, stabilisce che:

“Per i gruppi a ciclo combinato e per le caldaie ausiliarie dovranno essere rispettati i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno indicati in tabella:

| Caratteristiche e valori limite riferiti ai gruppi F1, F2, F3 e F4 a ciclo combinato | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|----------------------|------------|----------------------------|
| Sigla del camino Descrizione | Caratteristiche | | Portata massima (Nm³/h) (15%O₂) | Inquinanti | Valore attuale¹mg/Nm³ | Attuale VLE mg/Nm³ | BAT-AEL (mg/Nm³) | | VLE AIA dal 17.08.2021 (mg/Nm³) ²,³ | | rif %O₂ | Flusso d massa kg/h⁴ |
| | Altezza (m) | Sezione (m²) | | | | | media annuale | media giornaliera | media annuale | media giornaliera | | |
| Camino 1 (gruppoF1) | 90 | 32,2 | 2.450.000(15%O₂) | NOx (come NO₂) | 24,67 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | 10-40 | 18-50 | 25 | 30 | 15 | 110 |
| | | | | CO | 2,13 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | Non BAT-AEL ma livelli medi annui indicativi per impianti di potenza termica n >50 MW, range 5-30 | | - | 30 | | - |
| | | | | Polveri | - | - | - | - | - | 5 | | - |
| | | | | SO₂ | - | - | - | - | - | 10 | | - |
| Camino 2 (gruppoF2) | 90 | 32,2 | 2.450.000 (15%O₂) | NOx (come NO₂) | 23,87 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | 10-40 | 18-50 | 25 | 30 | 15 | 110 |
| | | | | CO | 2,67 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | Non BAT-AEL ma livelli medi annui indicativi per impianti di potenza termica n >50 MW, range 5-30 | | - | 30 | | - |
| | | | | Polveri | - | - | - | - | - | 5 | | - |
| | | | | SO₂ | - | - | - | - | - | 10 | | - |
| Camino 3 (gruppoF3) | 90 | 32,2 | 2.450.000 (15%O₂) | NOx (come NO₂) | 23,04 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | 10-40 | 18-50 | 25 | 30 | 15 | 110 |
| | | | | CO | 1,27 (media oraria 2016)¹ | 30 mg/Nm³ (VLE orario 15% O₂) | Non BAT-AEL ma livelli medi annui indicativi per impianti di potenza termica n >50 MW, range 5-30 | | - | 30 | | - |
| | | | | Polveri | - | - | - | - | - | 5 | | - |



Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|------|-----------------------------------|-----------------------------|------|---|---|-------|----|----|----|-----|
| Camino 4 (gruppo F4) | 90 | 32,2 | 2.450.000 (15%O ₂) | SO ₂ | - | - | - | - | 10 | 15 | - | |
| | | | | NOx (come NO ₂) | n.d. | 30 mg/Nm ³ (VLE orario 15% O ₂) | 10-40 | 18-50 | 25 | | 30 | 110 |
| | | | | CO | n.d. | 30 mg/Nm ³ (VLE orario 15% O ₂) | Non BAT-AEL ma livelli medi annui indicativi per impianti di potenza termica n >50 MW, range 5-30 | - | - | | 30 | 15 |
| | | | | Polveri | - | - | - | - | - | | 5 | - |
| | | | | SO ₂ | - | - | - | - | - | | 10 | - |

¹ il gestore ha comunicato che le medie orarie riportate sono le concentrazioni medie annue dell'anno di riferimento (2016)

² i valori limite in concentrazione non si applicano quando l'impianto è esercito al di sotto del minimo tecnico. Per i parametri in discontinuo i valori limite si considerano conformi in base a quanto previsto al punto 17 del paragrafo 9.5 "Emissioni convogliate".

³ Fino alla data del 17.08.2021 il Gestore deve continuare a rispettare i precedenti VLE espressi come media oraria previsti dalla vigente AIA. Restano comunque in vigore le prescrizioni del DEC/VIA/158 del 03/04/2003 del Ministero dell'Ambiente.

Il limite si applica a tutte le condizioni di funzionamento al di sopra del minimo tecnico e si riferisce alla singola ora

In particolare, i VLE relativi alle emissioni di NO_x vengono fissati a 25 mg/Nm³ e 30 mg/Nm³ rispettivamente come medie annuale e giornaliera.

Il Gestore in fase istruttoria aveva già rappresentato le difficoltà tecniche nel conseguire i valori limite di concentrazione imposti per il parametro NO_x come media annuale, media mai definita nei precedenti atti autorizzativi trasmettendo le osservazioni di seguito richiamate:

- trasmissione delle osservazioni al PIC, nota ENEL-PRO-09/06/2021-0008749, acquisite agli atti della Direzione in data 10/06/2021 con prot. MiTE 62645, richiesta di mantenimento del limite di 33 mg/Nm³ al 15%O₂ come media giornaliera di NO_x e proposta del valore di 28 mg/Nm³ come VLE su base annua, in quanto, date le attuali tipologie di turbine a gas installate e configurazione di impianto, i VLE AIA del parametro NO_x imposti risultano essere tecnicamente non raggiungibili nonostante sia assicurata l'applicazione delle tecniche di cui alla BAT 42 della decisione 2017/1442 analizzate nell'allegato D.1 alla domanda di AIA presentata per l'installazione;
- trasmissione delle osservazioni del Gestore all'aggiornamento del PIC trasmesso con protocollo nr. 56477 del 26/05/2021 in cui si manteneva invariata la proposta sui VLE AIA NO_x, rispettivamente uguali a 25 mg/Nm³ e 30 mg/Nm³, inviate con nota ENEL-PRO-14/07/2021-0010965, con richiesta di innalzamento dei VLE AIA NO_x ai valori di 28 mg/Nm³ su base annua e 33 mg/Nm³ su base giornaliera aggiungendo inoltre che la circostanza che in alcuni anni, tale valore fosse stato rispettato, era da attribuirsi unicamente alle modalità di esercizio delle unità, direttamente influenzate dalla richiesta di produzione di energia elettrica, in termini di ore di esercizio e carico medio.

Le unità di produzione della centrale sono dotate di turbine a gas che assicurano l'applicazione della BAT 42.a e 42.c per prevenire o ridurre le emissioni risultanti dalla combustione di gas naturale, mediante le tecniche di Bruciatori a bassa emissione di NO_x a secco (DLN) e di Sistema di controllo avanzato.

Il Gestore individua alcune motivazioni tecniche operative di seguito elencate, tali da condurre alla difficoltà tecnica-impiantistica di raggiungimento dei VLE NO_x riportati nel PIC:


- Le performance garantite dai costruttori sono ad oggi di 28 mg/Nm³ in ogni condizione impiantistica.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

- Il parametro NO_x è influenzato dalla combinazione dei parametri dell'aria esterna (temperatura, pressione, umidità) ed in minima parte dalla potenza generata e pertanto, fermo restando le garanzie del costruttore, non è controllabile e gestibile dagli operatori.
- Il profilo di potenza prodotta non è definito da Enel ma dal mercato ed anche dal Gestore della rete (Rete) per garantire la sicurezza del sistema. Non è quindi proponibile operare sulla potenza generata per correggere i valori di NO_x emessi, sempre ammesso che ciò dia dei risultati.
- il normale funzionamento delle macchine installate segue un regime di “regolazione in temperatura in camera di combustione”, adattando in maniera automatica il rapporto aria/combustibile in funzione del suddetto parametro di temperatura, con la conseguente impossibilità di modifica del rapporto di combustione al fine di una qualsivoglia manovra di regolazione-riduzione delle emissioni di NO_x.


Come evidenza della difficoltà riscontrabile nel rispetto del nuovo limite imposto in termini di media annuale di NO_x pari a 25 mg/Nm³, il Gestore riporta l'andamento delle emissioni nel periodo invernale 2020-2021 in funzione della potenza prodotta dal TG del gruppo 4 che è stato preso a riferimento in quanto rappresentativo anche delle altre unità:



e l'andamento delle medie orarie nel periodo gennaio-settembre 2021 sempre del gruppo 4 in base al periodo dove è stata sovrapposta la curva che esprime la tendenza media dei valori:



Commissione Istruttoria IPPC Parere Istruttorio Conclusivo ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella



L'andamento mostra come i valori NOx siano tendenzialmente aleatori e come non siano direttamente correlati al carico del TG in quanto molto più sensibili ai cambiamenti delle condizioni ambientali esterne, dato che si riscontrano valori mediamente più alti nei periodi invernali, in presenza di basse temperature esterne, rispetto ai periodi estivi.

A conferma di ciò, viene evidenziata la linea di tendenza attorno alla quale si ha la distribuzione dei valori e che mostra come questi siano in parte al di sopra del nuovo limite di 25 mg/Nm³. La circostanza che, in alcuni anni, tale valore sia stato rispettato è dipesa esclusivamente dalle modalità di esercizio delle unità, direttamente influenzata dalla richiesta di produzione di energia elettrica, in termini di ore di esercizio e carico medio.

Il Gestore nota come sussistano difficoltà tecniche legate alle modalità con cui le unità possono essere chiamate a produrre che non consentono di garantire il rispetto del VLE come media annuale per il parametro NOx. Pertanto il Gestore oltre a richiedere l'incremento di concentrazione da 25 mg/Nm³ a 28 mg/Nm³, come già rappresentato nelle osservazioni trasmesse in fase istruttoria, propone l'inserimento nel quadro prescrittivo delle emissioni di un limite massico annuale da rispettare su ciascun gruppo pari a 530 t/anno. A parere del Gestore la combinazione di tali limiti, consentirebbe infatti di mantenere invariati i potenziali impatti sul territorio permettendo al contempo di continuare l'esercizio delle unità di produzione senza introdurre ulteriori limitazioni di esercizio finalizzate al contenimento delle emissioni in particolari regimi o condizioni ambientali.

A dimostrazione di quanto sopra detto, il gestore ha voluto comparare, in termini di ricadute sul territorio, l'effetto delle emissioni massiche dovute all'esercizio della centrale termoelettrica di La Casella per potenziali 8760 ore di funzionamento al massimo carico con una concentrazione media annuale di NOx pari al limite definito nel DM 370 di riesame, ovvero 25 mg/Nm³, con quello potenzialmente prodotto nel caso in cui venisse invece introdotto per il parametro NOx un limite



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

massico annuale pari a 530 t/anno (e quindi inferiore a quello potenzialmente generato alle condizioni attualmente autorizzate con il DM 370) anziché un valore limite come media annuale.

Nella tabella di seguito il Gestore dunque riporta gli effetti sulla qualità dell'aria delle emissioni convogliate stimati assumendo le seguenti ipotesi:

- concentrazioni delle emissioni pari ai valori autorizzati nel DM 370 nelle colonne a sinistra e pari alla proposta del Gestore nelle colonne di destra;
- tutte le sezioni d'impianto sono state considerate a titolo cautelativo esercite al carico nominale costante (8760 ore/anno);
- NO_x ripartiti alle emissioni in 98% di NO e 2% di NO₂ (valori tipici per le tipologie di sorgenti in oggetto).

L'assunzione del carico nominale costante per tutta la durata della simulazione alle concentrazioni limite autorizzate consente di ritenere a parere del Gestore cautelative le stime ottenute dalla simulazione, sia in termini di concentrazioni medie annue sia in termini di concentrazioni orarie. Per queste ultime, in particolare, la simulazione a parere del Gestore assicura cautelativamente la valutazione dell'impatto associato alla massima emissione nelle ore più sfavorevoli dal punto di vista meteorologico alla dispersione degli inquinanti.

È inoltre importante tenere in considerazione che i risultati ottenuti presentano a parere del Gestore un ulteriore fattore conservativo, rappresentato dal fatto che nel reale esercizio l'impianto è soggetto sia a periodi di fermo di uno o più gruppi, sia a periodi di esercizio di uno o più gruppi a carico ridotto. La finalità dell'approfondimento condotto ha l'obiettivo di rappresentare a parere del Gestore non il reale impatto associato all'impianto in un definito periodo storico, ma la massima estensione e relativa entità teorica dell'impatto associato alle emissioni convogliate in condizioni di massimo carico emissivo sia nello scenario autorizzato dall'AIA DM 370/2021 (concentrazione pari al VLE media annua NO_x 25 mg/Nm³) che nello scenario proposto dal Gestore con la presente richiesta di riesame (concentrazione media annua NO_x 28 mg/Nm³ e limite massico annuo pari a 530 tonnellate di NO_x).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| ID Località | Denominazione | DM 370/2021 | | | Proposta di riesame del DM 370 | | |
|-------------|---------------------|---|--|---|---|--|---|
| | | NO ₂ (µg/m ³) | | NOx (µg/m ³) | NO ₂ (µg/m ³) | | NOx (µg/m ³) |
| | | Media annua | Media oraria sup. 18 volte per anno civile | Media annua | Media annua | Media oraria sup. 18 volte per anno civile | Media annua |
| | | V.L. DLgs 155/10 40 µg/m ³ | V.L. DLgs 155/10 200 µg/m ³ | L.C. DLgs 155/10 40 µg/m ³ | V.L. DLgs 155/10 40 µg/m ³ | V.L. DLgs 155/10 200 µg/m ³ | L.C. DLgs 155/10 40 µg/m ³ |
| 1519110002 | Mariotto | 0.12 | 3.71 | 0.16 | 0.12 | 3.71 | 0.16 |
| 1800510002 | Fabbrica | 0.22 | 6.31 | 0.31 | 0.22 | 6.31 | 0.30 |
| 1800510003 | Ripaldina | 0.33 | 9.65 | 0.46 | 0.33 | 9.65 | 0.46 |
| 1800610001 | Badia Pavese | 0.23 | 9.09 | 0.32 | 0.23 | 9.09 | 0.31 |
| 1802010002 | Cardazzo | 0.19 | 5.38 | 0.26 | 0.19 | 5.38 | 0.26 |
| 1804810001 | Alberone | 0.20 | 7.98 | 0.27 | 0.20 | 7.98 | 0.27 |
| 1804810002 | Chignolo Po | 0.14 | 4.55 | 0.18 | 0.14 | 4.55 | 0.17 |
| 1804810003 | Lambrinia | 0.14 | 4.55 | 0.19 | 0.14 | 4.55 | 0.18 |
| 1805810001 | Corteolona | 0.14 | 4.36 | 0.18 | 0.14 | 4.36 | 0.17 |
| 1805810001 | Costa de' Nobili | 0.21 | 8.72 | 0.29 | 0.21 | 8.72 | 0.28 |
| 1809310001 | Camporinaldo | 0.12 | 3.90 | 0.16 | 0.12 | 3.90 | 0.16 |
| 1809310002 | Miradolo Terme | 0.11 | 3.62 | 0.15 | 0.11 | 3.62 | 0.15 |
| 1809910001 | Monticelli Pavese | 0.31 | 9.37 | 0.42 | 0.30 | 9.37 | 0.41 |
| 1811410001 | Casoni | 0.26 | 9.84 | 0.35 | 0.26 | 9.84 | 0.35 |
| 1811410002 | Pieve Porto Morone | 0.34 | 10.02 | 0.46 | 0.34 | 10.02 | 0.46 |
| 1813910001 | Bissone | 0.17 | 6.31 | 0.22 | 0.17 | 6.31 | 0.22 |
| 1813910002 | Santa Cristina | 0.14 | 5.01 | 0.19 | 0.14 | 5.01 | 0.18 |
| 1814510001 | San Xenone al Po | 0.38 | 15.41 | 0.48 | 0.38 | 15.41 | 0.48 |
| 1818810001 | Zerbo | 0.44 | 19.30 | 0.56 | 0.43 | 19.30 | 0.55 |
| 3300610002 | Borgon. Valtidone | 0.11 | 2.88 | 0.16 | 0.11 | 2.88 | 0.16 |
| 3300610007 | Mottaziana | 0.13 | 3.90 | 0.18 | 0.13 | 3.90 | 0.17 |
| 3300810001 | Boscone Cusani | 0.28 | 10.67 | 0.38 | 0.28 | 10.67 | 0.38 |
| 3300810002 | Calendasco | 0.35 | 9.74 | 0.54 | 0.35 | 9.74 | 0.53 |
| 3300810008 | Sant'Imento | 0.49 | 15.68 | 0.74 | 0.49 | 15.68 | 0.73 |
| 3301310001 | Bosco Tosca | 0.96 | 25.80 | 1.34 | 0.94 | 25.80 | 1.32 |
| 3301310002 | Castel San Giovanni | 0.21 | 7.52 | 0.30 | 0.21 | 7.52 | 0.29 |
| 3301310003 | Creta-Bruciate | 0.13 | 3.62 | 0.18 | 0.13 | 3.62 | 0.17 |
| 3301310004 | Fontana Pradosa | 0.24 | 9.65 | 0.34 | 0.24 | 9.65 | 0.34 |
| 3301310005 | Ganaghella | 0.14 | 3.71 | 0.19 | 0.14 | 3.71 | 0.19 |
| 3301310006 | Pievetta-Dogana Po | 0.81 | 23.11 | 1.12 | 0.80 | 23.11 | 1.11 |
| 3302410002 | Campremoldo Sotto | 0.16 | 4.83 | 0.24 | 0.16 | 4.83 | 0.24 |
| 3302410004 | Centora | 0.19 | 5.57 | 0.31 | 0.19 | 5.57 | 0.30 |
| 3302410005 | Gragnanino Treb. | 0.19 | 5.10 | 0.29 | 0.18 | 5.10 | 0.28 |
| 3302410006 | Gragnano | 0.14 | 3.99 | 0.21 | 0.14 | 3.99 | 0.21 |
| 3303910001 | Centora | 0.19 | 5.75 | 0.31 | 0.19 | 5.75 | 0.30 |
| 3303910002 | Rottofreno | 0.27 | 8.17 | 0.44 | 0.27 | 8.17 | 0.43 |
| 3303910004 | Sant'Imento | 0.48 | 15.22 | 0.74 | 0.48 | 15.22 | 0.73 |
| 3304210001 | Sarmato | 0.23 | 9.37 | 0.33 | 0.23 | 9.37 | 0.33 |
| 3304810002 | Bruciate | 0.13 | 3.16 | 0.17 | 0.13 | 3.16 | 0.17 |
| 3304810003 | Fomello | 0.13 | 3.16 | 0.16 | 0.13 | 3.16 | 0.16 |
| 9803010003 | Pantigliate | 0.11 | 3.25 | 0.14 | 0.11 | 3.25 | 0.14 |
| 9804210001 | Orio Litta | 0.13 | 3.90 | 0.17 | 0.13 | 3.90 | 0.17 |
| 9804310001 | Ospeda. Lodigiano | 0.11 | 3.34 | 0.15 | 0.11 | 3.34 | 0.15 |
| 9805310001 | Corte Sant'Andrea | 0.19 | 6.03 | 0.24 | 0.18 | 6.03 | 0.24 |
| 9805310002 | Guzzafame | 0.16 | 4.55 | 0.21 | 0.16 | 4.55 | 0.21 |
| 9805310004 | Senna Lodigiana | 0.13 | 4.08 | 0.17 | 0.13 | 4.08 | 0.17 |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

Alla luce di quanto descritto il Gestore richiede l'aumento del valore limite medio annuo di NO_x da 25 a 28 mg/Nm³ con contestuale diminuzione del limite massico prescritto introducendo un limite massico annuale per singola unità di produzione pari a 530 tonnellate di NO_x.

Adottando la soluzione proposta, si avrebbe un aumento a parere del Gestore di emissione specifica nelle condizioni nominali, (portata fumi di 2.450.000 Nm³/h, pari a 7,35 kg/h), come conseguenza dell'incremento pari a 3 mg/Nm³ delle emissioni. Allo stesso tempo però, l'incremento così prodotto, sarebbe compensato a parere del Gestore dal rispetto del limite massico annuo di 530 t/a, con relativa riduzione del numero di ore di funzionamento, con la conseguente garanzia di sostenere minori impatti ambientali complessivi in termini di bolla emessa; infatti, nell'ipotesi di funzionamento annuo costante alla capacità nominale, e con concentrazioni alle emissioni pari a 25 mg/Nm³ su base annuale le emissioni supererebbero le 536 tonnellate per anno.

Il gestore, ritenendo infatti che l'obiettivo sia non tanto la limitazione della concentrazione degli NO_x quanto invece la riduzione della massa emessa complessivamente in termini di kg e la conseguente ricaduta in termini di concentrazioni in aria ambiente, rappresenta che la modifica proposta possa garantire una sostanziale invarianza degli effetti comportando in taluni casi anche lievi benefici in tal senso.

Per il Gestore tale quadro autorizzativo è preferibile in quanto, non avendo un sufficiente margine di controllo a livello tecnico impiantistico sul parametro di concentrazione di NO_x, continuerebbe a gestirlo ad un livello coerente con le garanzie del costruttore che riportano un valore pari appunto a 28 mg/Nm³. In questo modo a parere del gestore si sposterebbe l'approccio dell'esercizio impiantistico sulla gestione del parametro di emissione massica, che, essendo dipendente sia dalla concentrazione che dalla portata fumi, permetterebbe il raggiungimento dello stesso effetto emissivo complessivo tramite la variazione diretta della portata fumi, controllabile da parte del Gestore direttamente a partire dal carico prodotto.

Inoltre il Gestore ha segnalato che su tutte le medie orarie registrate nell'anno, ovvero le stesse che partecipano al calcolo della media annuale per il confronto con il rispettivo VLE, sia per il parametro NO_x che per il parametro CO, si applica anche la prescrizione di cui al paragrafo 9.5 punto 12 per la quale il Gestore ha già comunicato con nota ENEL-PRO-29/10/2021-0016611 di aver già provveduto all'adeguamento del proprio software SME (vedi allegato).

Al fine dell'auspicata accettazione delle condizioni qui descritte, il gestore propone la riformulazione della prescrizione 9.5 punto 10 del PIC dell'AIA DM 370 del 09/09/2021 come segue:

| | | VLE AIA dal 17/08/2021 (mg/Nm3) | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Sigla del camino | Inquinanti | Media annuale (mg/Nm3) | Media giornaliera (mg/Nm3) | O ₂ rif (%vol) | Flusso massa (kg/h) | Flusso massa (t/a) |
| Camino 1 (gruppo F1) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 2 (gruppo F2) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 3 (gruppo F3) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 4 (gruppo F4) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

4.3 Aree autorizzate al deposito temporaneo.

Il Gestore con sua nota ENEL-PRO-12/10/2021-0015548, ha trasmesso al MiTE la Comunicazione ai sensi dell'art.29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Rispetto delle condizioni dell'AIA), in cui al punto e) viene indicato:

e) Al capitolo 9.8 (PIC) rifiuti alla prescrizione 40, la tabella riportata è quella delle aree di stoccaggio che non sono più previste, come richiesto nella stessa istanza contenuta nel Riesame AIA relativamente alla creazione di aree di deposito temporaneo di rifiuti, che è stata accolta in accordo al capitolo 6 del PIC.

In considerazione di quanto sopra, il gestore ritiene valida, ai fini dell'organizzazione delle aree di deposito rifiuti, la tabella di pagg. 83-84 cap.6 del PIC che di fatto è la scheda C, quadro 12.1 dell'istanza di Riesame riportata in allegato 3 alla nota ENEL-PRO-08/11/2021-0017127. Tali aree di deposito rifiuti sono quindi da considerare a parere del gestore come aree di deposito temporaneo gestite con criterio temporale.

4.4 Aspetti ambientali

Il Gestore dichiara che la modifica proposta comporta una sostanziale invarianza degli effetti ambientali.

4.5 Proposta di monitoraggio del Gestore

Non è stata proposto un monitoraggio aggiuntivo da parte del Gestore.

4.6 Scheda C

Il Gestore ha allegato la scheda C, come già avvenuto in fase di produzione documentale di domanda di AIA nel Riesame complessivo (procedimento ID 47/10148) e conseguentemente confluita nel PIC allegato al DM 370 del 09/09/2021, cap. 6 "Assetto Impiantistico da Autorizzare".



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

C.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti

Presenti aree di deposito temporaneo ☐ no ☒ si

Se si indicare la **capacità di stoccaggio** complessiva (m³): 4.798

e compilare la seguente tabella

| N° area | Nome identificativo area | Georeferenziazione (WGS 84) ¹ | Capacità di stoccaggio (m ³) ² | Superficie (m ²) | Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteo, ecc.) | Tipologia rifiuti stoccati (CER) | Modalità di avvio a smaltimento/recupero (criterio Temporale T/Quantitativo Q) |
|---------|--------------------------|--|---|------------------------------|--|---|--|
| R1 | Deposito n.1 | 45° 03' 08"N 9° 17' 25"E | 70 m ³ | 35 m ² | Area pavimentata coperta/cassoni | CER 100121 Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, diversi da 100120. (in alternativa) CER 100120* Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | T |
| R2 | Deposito n.2 | 45° 03' 08"N 9° 17' 25"E | 240 m ³ | 119 m ² | Area pavimentata con contenimento e sistema raccolta acque meteo verso ITAR /cassoni | CER 161106 Rivestimenti e materiali refrattari/ CER 150202*Assorb. e materiali filtranti contaminati da oli / CER 160708* rifiuti contenenti oli | T |
| R3 | Deposito n.3 | 45° 05' 23"N 9° 29' 03"E | 4.000 m ³ | 2.000 m ² | Area pavimentata con contenimento e sistema raccolta acque meteo verso ITAR /cassoni | CER 170405 Ferro e acciaio/ CER 170407 metalli misti/ CER 160214 apparecchiature fuori uso/ CER 170411 Cavi / CER 150102 imballaggi in plastica/ CER 170202 vetro/ CER 150103 imballaggi in legno/ CER 150203 assorbenti e materiali filtranti CER 170601* materiali isolanti contenenti amianto / CER 170604 altri materiali isolanti non contenenti sostanze pericolose / CER 170603* materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose / CER 150106 imballaggi in materiali misti/ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione/ Rifiuti vari prodotti occasionalmente | T |
| R4 | Deposito n.4 | 45°05'39.4"N 9°28'45.8"E | 20 m ³ | 10 m ² | Area pavimentata/ Contenitore idoneo | CER 100126 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento | T |
| R5 | Deposito n.5 | 45° 05' 28"N 9° 28' 49"E | 50 m ³ | 26 m ² | Area pavimentata coperta | CER 150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali | T |



Commissione Istruttoria IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | | CER 140603* Altri solventi e miscele di solventi | |
| R6 | Deposito n.6 | 45° 05' 28"N 9° 28' 49"E | 28 m ³ | 46 m ² | Area pavimentata con bacino contenimento/serbatoio | CER 130205* Scaarti di olio minerale/ CER 130307* oli minerali isolanti/ CER 130308* oli sintetici | T |
| R7 | Deposito n.7 | 45° 05' 22"N 9° 28' 37"E | 30 m ³ | 15 m ² | Contenitori idonei in area pavimentata coperta | CER 160601* Batterie al piombo/ CER 200121* tubi fluorescenti | T |
| R8 | Deposito n.8 | 45°05'23.3"N 9°29'00.9"E | 360 m ³ | 180 m ² | Area pavimentata con contenimento e sistema raccolta acque meteo verso ITAR | CER 190801 Residui di vagliatura/ CER 161001* Rifiuti acquosi contenenti sostanze pericolose/ CER 161002 Rifiuti acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001* Rifiuti vari prodotti occasionalmente | T |

¹ da riportare anche nella Planimetria C.11

² Nel caso in cui l'area sia suddivisa in distinte unità di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI

Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti) la documentazione presentata dal Gestore risulta congruente alla richiesta di Riesame parziale dell'AIA

Premesso che:

- nell'ambito dell'analisi tecnica per il riscontro alle condizioni autorizzative per le emissioni di NO_x ai camini per i quattro gruppi F1 F2 F3 ed F4, si evidenzia che la proposta del gestore è compresa nei valori stabiliti nel range associati alle migliori tecniche disponibili BAT AEL di riferimento per le emissioni in atmosfera di NO_x risultanti dalla combustione di gas naturale nelle turbine a gas (§ 4.1 tabella 24 pag.54 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili BAT, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione) che prevedono per gli impianti a ciclo combinato CCGT esistenti con consumo totale netto di combustibile < 75 % e con potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione (MWth) ≥ 600 un valore medio annuo della concentrazione di NO_x compreso tra 10-40 mg/Nm³ ed una media giornaliera compresa tra 18-50 mg/Nm³
- Risulta presentata ed adeguata la scheda C di domanda di AIA, nell'ambito delle precisazioni sul deposito temporaneo.



Commissione Istruttoria IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

ENEL Produzione S.p.A. (PC) CTE di La Casella

Il Gruppo Istruttore, ritiene la proposta del Gestore tecnicamente motivata ed accoglibile alle seguenti condizioni prescrittive:

- 1) I nuovi VLE riferiti alle emissioni dei Gruppi F1, F2, F3, F4, che modificano quelli esposti nella tabella al cap. 9.5 punto 10 del PIC del DM 370 del 09/09/2021 per il solo parametro NO_x, sono rappresentati nella sottostante Tabella:

| | | VLE AIA dal 17/08/2021 (mg/Nm3) | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Sigla del camino | Inquinanti | Media annuale (mg/Nm3) | Media giornaliera (mg/Nm3) | O2 rif (%vol) | Flusso massa (kg/h) | Flusso massa (t/a) |
| Camino 1 (gruppo F1) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 2 (gruppo F2) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 3 (gruppo F3) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |
| Camino 4 (gruppo F4) | NO _x (come NO ₂) | 28 | 30 | 15 | 110 | 530 |
| | CO | | 30 | | | |

I suddetti valori limite giornalieri valgono per i giorni in cui il gruppo è esercito al di sopra del minimo tecnico per un numero di ore superiore a 6 ore su 24. Per gli ossidi azoto e il monossido di carbonio deve essere rispettato il seguente limite: il valore corrispondente al 90° percentile dei valori di concentrazione medi orari validi nell'anno solare deve essere inferiore al valore limite prescritto come media giornaliera

Resta inteso che il flusso di massa prescritto (NO_x 530 t/a) deve intendersi comprensivo anche dei transitori.

- 2) Il Gestore è autorizzato alla gestione delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti rappresentate nel capitolo 4.6 del presente Parere Istruttorio Conclusivo e che aggiornano il quadro prescrittivo di cui al cap. 9.8 punto 40 del PIC del DM 370 del 09/09/2021.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, DM N. 370 del 09/09/2021 e ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.minambiente.it/it-IT> non sono presenti osservazioni del pubblico.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa istruttoria pagata dal gestore è ritenuta congrua.